



CH-3003 Berna, SECO/DA/TC/cem

Direttiva

Destinatari	:	- Uffici cantonali del lavoro - Casse di disoccupazione pubbliche e private
Luogo, data	:	Berna, 28 febbraio 2022
N°	:	02 (sostituisce la direttiva 2021/23 del 21 dicembre 2021 e la comunicazione TC del 18 febbraio 2022)

Direttiva 2022/02: gestione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) durante il periodo di pandemia

Gentili Signore, Egregi Signori,

la presente direttiva disciplina le disposizioni in materia di gestione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a seguito della situazione di pandemia generata dal coronavirus COVID-19. Data la complessità e la densità del tema, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha deciso di creare una direttiva separata.

È importante rammentare che i PML non vengono direttamente trattati nelle prescrizioni e nelle disposizioni del Consiglio federale nel quadro dell'ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus COVID-19 (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (AD), RS 837.033). Questa direttiva stabilisce le disposizioni che si applicano in materia dei PML in funzione della situazione pandemica a livello nazionale e regionale, così come le modalità di finanziamento dei PML legati alla gestione della crisi di COVID-19.

Se necessario, la direttiva sarà adeguata in base alle decisioni del Consiglio federale. Le autorità cantonali sono pregate di attenersi alle comunicazioni della SECO e ai diversi capitoli di questa direttiva.

L'obiettivo della SECO è garantire la parità di trattamento a livello nazionale a tutti gli organizzatori/datori di lavoro PML e fornire disposizioni chiare per tutti gli organi esecutivi. Le disposizioni contenute in questo documento completano e precisano le disposizioni attuali in vigore nell'ambito della gestione dei PML durante la pandemia.

In caso di domande sulla direttiva o sulla sua attuazione, Vi chiediamo di inviare le Vostre richieste al gruppo di supporto operativo URC/LPML/SC (indirizzo mail: vedi TCNet). Le domande saranno inoltrate al servizio interno competente.

1. Disposizioni riguardanti la partecipazione ai PML in presenza dal 17 febbraio 2022

In seguito alla decisione del Consiglio federale del 16 febbraio 2022, quasi tutte le misure di protezione legate alla pandemia di COVID-19 sono state revocate.

Per i provvedimenti legati al mercato del lavoro (PML) dell'assicurazione contro la disoccupazione, ciò significa che da adesso non ci sono più restrizioni. Se, tuttavia, un'autorità sanitaria cantonale decide di adottare misure di protezione cantonali, bisogna assolutamente rispettarle nei PML in questione. Inoltre, vanno rispettate nei PML anche eventuali direttive delle varie associazioni professionali.

Spetta agli organizzatori, d'intesa con i servizi LPML, disporre le misure necessarie per proteggere il loro personale e i partecipanti, e quali misure di protezione mantenere (p. es. indossare la mascherina) tenuto conto del loro dovere di assistenza e della situazione specifica nel loro ambito.

I costi di progetto PML legati alla pandemia possono essere imputati per il 2021 e 2022 nell'ambito del tetto massimo cantonale per i PML; per maggiori informazioni v. i capitoli 2 e 3.

Concessione e frequentazione di un PML: condizioni

La concessione di PML deve soddisfare le seguenti condizioni:

- Prima di rendere obbligatoria la partecipazione a un PML, il servizio cantonale responsabile dovrà assicurarsi che ciò non comporti rischi per la salute della persona in cerca d'impiego. Prima di pronunciare una nuova decisione PML, il servizio cantonale responsabile dovrà quindi tener conto della situazione individuale e della salute dell'assicurato. In caso di dubbi sullo stato di salute di un partecipante a un PML verrà richiesto un certificato medico o un attestato che specifichi il suo stato di salute.

Per quanto riguarda le persone particolarmente a rischio secondo la definizione dell'UFSP, la partecipazione ad un provvedimento in presenza sarà possibile unicamente se la persona particolarmente a rischio dà il suo consenso. Quindi, in caso di rifiuto di partecipare ad un PML in presenza, la persona particolarmente a rischio non sarà sanzionata. Per contro, in caso di rifiuto di partecipare ad un PML in modalità online o di telelavoro, la persona particolarmente a rischio potrebbe essere sanzionata.

Per quel che concerne tutte le altre persone, in caso di rifiuto di partecipare ad un PML, tali persone saranno sanzionate quando tutte le condizioni richieste per la partecipazione obbligatoria ad un PML in presenza, in modalità online o di telelavoro sono soddisfatte.

In base alla situazione, l'idoneità al collocamento della persona assicurata potrà essere riesaminata dal servizio competente.

- La definizione di "persona particolarmente a rischio" e le raccomandazioni che precisano il comportamento da adottare da parte dei lavoratori che impiegano persone particolarmente a rischio o a rischio in seguito alla pandemia COVID-19 sono riportate sul sito Internet dell'UFSP.
- Se un assicurato non rispetta le direttive degli organizzatori/datori di lavoro definite nei piani di protezione (p. es. obbligo di indossare la mascherina), può essere escluso dal provvedimento e dunque sanzionato.

- Partecipazione a provvedimenti all'estero: la concessione di provvedimenti all'estero può avvenire solo su base volontaria. Inoltre, tali provvedimenti possono essere concessi solo nei paesi/regioni che secondo l'UFSP non sono considerati a rischio e solo se le condizioni del Paese ospitante lo consentono (p.es. scuola aperta in presenza).

L'assicurato deve essere informato delle disposizioni e dei rischi nel Paese ospitante e l'organizzatore deve garantire che le disposizioni sanitarie in vigore nel Paese siano rispettate. In caso di quarantena di residenti svizzeri nel Paese ospitante, il provvedimento non dovrebbe essere concesso, salvo se l'assicurato prende questi giorni di quarantena sotto forma di congedo o se il provvedimento è organizzato online. Al rientro in Svizzera, il partecipante deve conformarsi alle regole relative alle condizioni di entrata in Svizzera pubblicate sul sito dell'UFSP e alla direttiva 2021/22 prassi LADI ID B263a (o alla versione in vigore).

2. Indennizzo degli organizzatori/dei datori di lavoro PML in caso di pandemia (spese prese in considerazione) e rimborso ai partecipanti a spese eccezionali legate alle misure sanitarie in vigore

Anche se la chiusura dei PML a seguito della pandemia porta a un sottoutilizzo dei provvedimenti, il loro finanziamento avviene sempre nell'ambito dei tetti massimi a disposizione dei Cantoni, ai quali spettano le decisioni in merito.

Le disposizioni che seguono forniscono risposte più specifiche in relazione alla gestione finanziaria dei PML durante l'intero periodo della pandemia (spese prese in considerazione in sede di chiusura parziale o totale di un provvedimento e spese aggiuntive susseguenti alla riapertura o al prosieguo di un provvedimento in forme diverse). Esse sono valide a condizione che non siano state definite dal Cantone disposizioni contrattuali particolari in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML. Per quanto riguarda le garanzie di finanziamento di tutti i PML collettivi definiti in seguito, è coperta solo la parte finanziata dall'AD e gli organizzatori interessati adottano le misure adeguate per limitare i costi d'esercizio durante la chiusura e le fasi di riapertura.

Indennizzo per tipo di PML

- Corsi collettivi: è opportuno differenziarli in base al modo in cui vengono gestiti.
 1. Corsi collettivi gestiti tramite contratto annuale a livello del provvedimento e per le sessioni gestite sotto forma di laboratori nel corso dell'anno (provvedimenti nel corso dell'anno o a lungo termine): per i corsi collettivi gestiti in questa forma, di norma il Cantone si è impegnato con l'organizzatore a pagare un certo numero di sessioni di corso o di posti/anni in laboratorio.

In questo caso, in sede di chiusura del provvedimento susseguente a decisione dell'autorità competente legata a una situazione di pandemia, l'organo esecutivo responsabile della gestione del provvedimento indennizza l'organizzatore del PML sulla base delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento della struttura, anche se il provvedimento non si è svolto.

2. Corsi collettivi gestiti tramite contratto a livello della sessione di corso o con indennizzo dell'organizzatore del PML in base alle sessioni di corso che si sono svolte: per i corsi collettivi gestiti in questa forma, di norma il Cantone si è impegnato nei confronti

dell'organizzatore a pagare unicamente le sessioni di corso che sono state completate o che sono state annullate dal Cantone al di fuori dei limiti di tempo concordati.

In seguito alla situazione eccezionale legata all'emergenza COVID-19, in sede di chiusura del provvedimento susseguente a decisione dell'autorità competente legata a una situazione di pandemia, il servizio cantonale può invece decidere, e in base alle situazioni, di indennizzare l'organizzatore del PML sulla base delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento della struttura, anche se il provvedimento non si è svolto.

Questa disposizione si giustifica come segue:

- questi organizzatori devono poter mantenere in funzione la loro struttura sul breve e medio termine al fine di riprendere rapidamente la propria attività dopo la crisi legata alla pandemia (soprattutto per rispondere all'aumento massiccio del numero di persone in cerca d'impiego previsto per i prossimi mesi);
- spesso questi organizzatori lavorano esclusivamente su mandato dell'assicurazione contro la disoccupazione ed è quindi fatto loro divieto di realizzare benefici o creare riserve o accantonamenti contabili.
- PML collettivi del tipo Azienda di pratica commerciale (APC), Programma di occupazione temporanea (POT) e Semestre di motivazione (SEMO): in questo caso, poiché questi provvedimenti sono svolti su base annuale o a lungo termine, in sede di chiusura del provvedimento susseguente a decisione dell'autorità competente legata a una situazione di pandemia, l'organo esecutivo responsabile della gestione del provvedimento indennizza l'organizzatore del PML sulla base delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento della struttura, anche se il provvedimento non si è svolto.
- PML individuali – corsi: i corsi individuali o individuali da provvedimento già assegnati (decisione di partecipazione COLSTA) cancellati o interrotti a causa della pandemia saranno rimborsati all'organizzatore PML secondo le disposizioni contrattuali concordate per il corso.

Successivamente, in caso di perdita di lavoro dovuta alla pandemia, le scuole/gli istituti di formazione o i coach privati potranno presentare, in funzione della loro situazione e dei loro diritti, una domanda d'indennità di lavoro ridotto (ILR) secondo la procedura in vigore prevista a tale scopo.

Indennizzo dei PML gestiti a livello interistituzionale/intercantonale

- Provvedimenti organizzati dall'AD e utilizzati anche dai partecipanti di altri enti/Cantoni: in questo caso la ripartizione dei costi PML tra gli enti/Cantoni si baserà sull'importo indennizzato al fornitore di PML dal Cantone organizzatore del provvedimento e secondo le disposizioni contrattuali concordate tra gli enti/Cantoni interessati.

Questa regola è valida a condizione che tra l'ente organizzatore e gli enti che utilizzano il provvedimento non siano state definite disposizioni contrattuali particolari in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML.

- Provvedimenti organizzati da un altro ente e utilizzati dall'AD: in questo caso la ripartizione dei costi PML tra gli enti avverrà secondo le disposizioni contrattuali

concordate tra gli enti interessati tenendo conto in particolare delle modalità connesse all'assunzione di rischio in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto al calo del numero dei partecipanti e in considerazione delle eventuali disposizioni in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML.

Indennizzo delle spese aggiuntive PML legate alla pandemia

In caso di spese aggiuntive PML legate alla pandemia, gli organizzatori devono informare il servizio della logistica dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML) che può esigere la presentazione di una domanda motivata per il finanziamento di tali spese. Entrano in linea di conto le seguenti spese:

- Spese aggiuntive legate agli investimenti per la riorganizzazione dei locali o per il materiale necessari per rispettare le direttive sanitarie emesse dalle autorità competenti a livello nazionale e/o cantonale: tali spese comprendono, ad esempio, l'arredamento speciale o la disinfezione dei locali, l'installazione di pareti in plexiglas, l'acquisto di maschere o guanti e l'acquisto di disinfettanti o di altri prodotti da parte degli organizzatori di PML collettivi. Queste spese devono essere incluse nel conteggio del progetto e saranno computate, in caso di superamento del tetto massimo cantonale PML, secondo le condizioni illustrate nel titolo "Spese aggiuntive e condizioni legate a un eventuale superamento del tetto massimo PML: procedura da seguire".
- Spese aggiuntive per test COVID mirati e ripetuti nell'ambito dei PML fino al 16 febbraio 2022: le spese legate ai test mirati e ripetuti che non vanno a carico del sistema sanitario pubblico (p.es. spese infrastrutturali per l'allestimento di un'area di test presso l'organizzatore di PML) possono essere accettate da parte del servizio LPML come spese sovvenzionabili.
- I costi di progetto supplementari dei PML per lo smantellamento delle misure di protezione (p. es. smantellamento delle pareti in plexiglas) o per mantenere determinate misure di protezione sono sovvenzionabili e possono essere approvati dal servizio LPML competente nell'ambito del tetto massimo cantonale per i PML.
- Spese aggiuntive legate all'implementazione di provvedimenti online: le eventuali spese aggiuntive connesse alla concessione o alla messa a disposizione di nuovi provvedimenti online che, durante la pandemia, sostituiscono i PML in forma presenziale, devono essere incluse nel conteggio del progetto e sono computate soltanto nel quadro del tetto massimo PML a disposizione del Cantone.

Importante:

- La creazione di nuovi provvedimenti online comporta, a seconda delle situazioni, spese aggiuntive da coprire nel quadro del tetto massimo cantonale PML. Il servizio cantonale è invitato a valutare attentamente caso per caso la necessità e l'utilità dell'implementazione di simili provvedimenti.
- Come precisato sopra, per i PML collettivi le spese per il mantenimento della struttura in caso di chiusura del PML possono essere garantite. Se i provvedimenti online sostituiscono i provvedimenti in forma presenziale nei locali dell'organizzatore del PML, i provvedimenti non devono essere fatturati due volte all'assicurazione contro la disoccupazione. In questo caso vengono computate unicamente le eventuali spese

aggiuntive che l'organizzatore del PML ha dovuto sostenere per mettere a disposizione online lo stesso PML.

- Spese aggiuntive relative all'acquisto da parte degli organizzatori PML di laptop/tablet per i partecipanti: per consentire alle persone che non hanno un computer personale di seguire i corsi online da casa, gli organizzatori dei PML possono acquistare laptop/tablet da mettere a disposizione dei partecipanti sotto forma di prestito. Gli organizzatori PML che desiderano procedere a tali acquisti devono presentare una domanda motivata presso il servizio LPML per approvazione. Le spese di acquisto di questi apparecchi possono essere considerate spese sovvenzionabili e finanziabili tramite il tetto massimo ordinario PML a disposizione del Cantone. Prima di autorizzare l'organizzatore del PML ad effettuare tale acquisto, il LPML si assicura che questa spesa supplementare non comporti il rischio di superare il tetto massimo cantonale del PML.

Inoltre, l'acquisto di questo materiale (compresi i costi delle licenze ed eventualmente di installazione pagati dagli organizzatori dei PML) deve essere effettuato tenendo conto del fatto che le persone che beneficeranno di questo servizio devono avere sufficienti conoscenze di base e digitali per seguire i corsi online e disporre di una connessione Internet a casa. I costi della connessione Internet privata non sono presi in considerazione né vengono rimborsati ai partecipanti.

In caso di necessità gli organizzatori di PML, d'intesa con il servizio LPML, possono continuare a prestare laptop o tablet ai partecipanti quando il provvedimento si svolge online.

Spese aggiuntive e condizioni legate a un eventuale superamento del tetto massimo PML: procedura da seguire

Il servizio cantonale responsabile s'impegna affinché tutte le spese aggiuntive summenzionate siano documentate, giustificate e presentate in modo trasparente al fine che la SECO possa procedere alle verifiche d'obbligo.

Se tali spese comportano il superamento del tetto massimo PML del Cantone, quest'ultimo presenterà alla SECO una richiesta di superamento secondo la procedura ordinaria prevista dalla Circolare sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), capitolo III, punto 2.

La SECO deciderà se coprire il superamento del tetto massimo sulla base delle disposizioni illustrate sopra, dei giustificativi e delle argomentazioni fornite e, soprattutto, tenendo conto della particolare situazione legata alla pandemia.

Rimborso ai partecipanti di spese eccezionali legate alle misure sanitarie in vigore: obbligo di indossare la mascherina nei trasporti pubblici e/o nel quadro della frequenza di un PML

In caso di pandemia, le autorità federali o cantonali possono rendere obbligatorio l'uso della mascherina nel quadro di spostamenti individuali nei trasporti pubblici o di determinate attività professionali e/o della formazione.

Se necessario, in sede di assegnazione e frequenza di un PML bisognerà tenere conto delle disposizioni qui di seguito che regolano la computabilità e/o il rimborso ai partecipanti PML delle spese legate all'obbligo di indossare la mascherina.

- Obbligo di indossare la mascherina nei trasporti pubblici utilizzati dai partecipanti per recarsi dal loro domicilio al luogo del PML e ritorno

Anche se il fatto di seguire un PML rappresenta un obbligo per la persona in cerca d'impiego, l'assicurazione contro la disoccupazione non prevede alcun indennizzo o rimborso spese per le mascherine utilizzate nei trasporti pubblici con cui ci si reca sul luogo del provvedimento. Queste spese sono pertanto a carico del partecipante PML.

- Obbligo di indossare la mascherina nel quadro dei PML in forma presenziale o in azienda.
 - PML collettivi (corsi, APC, POT in laboratorio, SEMO): se è obbligatorio indossare la mascherina nel quadro del PML (per l'insieme o una parte delle mansioni previste e per decisione dell'organizzatore del servizio LPML o delle autorità federali e/o cantonali), il servizio LPML controllerà che l'organizzatore metta a disposizione dei partecipanti le mascherine. In tal caso, come già accennato in precedenza, queste spese aggiuntive saranno prese in considerazione come spese di progetto.
 - Corsi individuali: se nel quadro di un corso individuale la mascherina è obbligatoria e gli organizzatori mettono a disposizione mascherine per i partecipanti, queste spese aggiuntive potranno essere inserite nelle spese complessive individuali dei corsi fatturate all'assicurazione contro la disoccupazione.

Se l'organizzatore di un corso individuale non mette mascherine a disposizione dei partecipanti, ma il loro uso è obbligatorio per l'insieme o una parte delle mansioni previste dai corsi, i partecipanti si assumono il costo delle mascherine e non riceveranno alcun rimborso per queste spese dall'assicurazione contro la disoccupazione.

- PML di formazione e impiego in azienda (stage di formazione e professionali, stage di prova, test attitudinali professionali, POT che si svolgono in enti ospitanti): secondo la legge sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione e a finanziare gli equipaggiamenti di protezione utilizzati dai collaboratori (il datore di lavoro è tenuto a fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere la salute dei suoi collaboratori). Nel quadro delle misure di lotta contro il COVID-19, le mascherine fanno parte di questi equipaggiamenti di protezione. Pertanto, se l'uso della mascherina in sede di esercizio di un'attività professionale è imposto in seguito a una decisione delle autorità federali e/o cantonali o a regole interne dei piani di protezioni posti in essere dal datore di lavoro o dall'associazione professionale alla quale appartiene l'azienda, il datore di lavoro fornisce ai suoi collaboratori le mascherine necessarie per lo svolgimento delle mansioni che tale obbligo richiede e si fa carico delle spese. Queste disposizioni si applicano parimenti agli stagisti e pertanto ai partecipanti LADI che seguono uno stage in azienda o in un istituto di accoglienza.
- API, AFO o SPSS: dato che i partecipanti a queste misure dispongono di un contratto di lavoro o di tirocinio e non hanno diritto a un rimborso spese da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, le disposizioni relative al rimborso delle spese legate all'uso obbligatorio della mascherina saranno regolamentate nel quadro dei rapporti di lavoro datore di lavoro-lavoratore.

3. Conteggio PML in caso di pandemia – procedura da seguire e disposizioni generali

Costi del progetto PML (CoPro): i servizi LPML continuano a inserire e convalidare i conteggi PML (CoPro) come fatto finora, in modo che la CAD possa poi emettere l'ordine di pagamento in SIPAD (nei sistemi di gestione dei beneficiari dell'assicurazione contro la disoccupazione - AB e della contabilità finanziaria dell'assicurazione contro la disoccupazione - SAP).

La situazione pandemica potrebbe avere delle conseguenze sulle revisioni finanziarie e contabili dell'anno di conteggio che i servizi LPML o gli enti preposti saranno tenuti a effettuare in loco presso gli organizzatori dei PML nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 dell'anno successivo a quello di conteggio. Ciò potrebbe comportare ritardi nel processo e impedire ai servizi LPML di disporre di tutte le informazioni necessarie per procedere alla chiusura dei valori contrattuali dell'anno di conteggio prima del 30 giugno successivo a tale anno.

Per poter procedere al conteggio del tetto massimo PML per l'anno di conteggio tenendo conto dei possibili inconvenienti determinati dalla pandemia, la SECO chiede ai servizi cantonali di operare come illustrato qui di seguito.

- Completare per quanto possibile tutte le revisioni in corso e inserire in COLSTA i conteggi dei PML collettivi (versamenti finali) **entro e non oltre il 15 giugno dell'anno successivo a quello di conteggio** (p. es. il 15 giugno 2021 per il conteggio PML 2020). Se il 15 giugno coincide con un fine settimana o un giorno festivo, la data limite è fissata al primo giorno lavorativo dopo il 15 giugno.
- Se le revisioni non possono essere completate in tempo, è necessario inserire in COLSTA un conteggio provvisorio che, in caso di necessità e in funzione dei risultati delle revisioni che saranno disponibili dopo il mese di giugno successivo all'anno di conteggio, potrà essere sostituito.
- Se la procedura sopra indicata non è adottabile per ragioni particolari, il Cantone versa agli organizzatori interessati almeno l'80% del saldo rimanente della sovvenzione dell'anno di conteggio prevista dal contratto (tramite un acconto parziale). Questa misura è prevista in via eccezionale dalla legge sui sussidi (LSu). Ciò consentirà agli organizzatori di disporre di liquidità consistenti per far fronte ai loro obblighi finanziari a breve termine. I conteggi definitivi potranno essere eseguiti e inseriti in seguito, nel corso del secondo semestre dell'anno successivo a quello di conteggio.
- Come previsto nel capitolo 4.3 della Circolare sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), gli importi dell'anno di conteggio il cui pagamento è effettuato dopo il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conteggio saranno riportati e conteggiati sul tetto massimo PML dell'anno seguente.

In caso di conseguenze negative per un Cantone (tipicamente in caso di superamento del tetto massimo) dovute ai riporti dell'anno di conteggio sul tetto massimo PML dell'anno successivo per motivi legati alla pandemia (ad es. ritardi nella chiusura dei conti, informazioni non fornite per tempo dagli organizzatori), la SECO ne terrà conto analizzando attentamente ogni singolo caso e in funzione delle giustificazioni fornite. La procedura da seguire è quella descritta nella Circolare sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), capitolo III, punto 2.

4. Condizione per organizzare i PML online

Condizioni generali

Gli organi esecutivi, in collaborazione con gli organizzatori del PML, possono mettere a disposizione provvedimenti online (adattamento di una parte del contenuto di provvedimenti già esistenti o nuovi provvedimenti) o accettare richieste di partecipazione presentate dai beneficiari per PML di questo tipo.

Prima di concedere un provvedimento online, il servizio cantonale responsabile deve assicurarsi che la persona assicurata disponga delle competenze linguistiche e digitali di base per poter seguire un provvedimento di questo genere. La persona assicurata deve inoltre disporre di una connessione a Internet e dell'attrezzatura necessaria.

In funzione della modalità di gestione scelta, il servizio cantonale si assicura che tutte le informazioni necessarie siano inserite in COLSTA e definisce con l'organizzatore del PML il metodo di verifica delle presenze pertinente per l'attestazione PML.

Le condizioni di finanziamento e di assunzione delle spese aggiuntive connesse all'organizzazione di provvedimenti online sono riportate al capitolo 2.

Spese rimborsate ai partecipanti che seguono PML online

Per quanto riguarda le eventuali spese rimborsate ai partecipanti che seguono dei PML online, sarà necessario considerare i seguenti casi.

1. I partecipanti che seguono dei PML online dal loro domicilio non hanno spese di viaggio, vitto o alloggio.
2. Se per poter seguire un PML online il partecipante acquista personalmente materiale utile e indispensabile per il corretto svolgimento del provvedimento (per es. acquisto di manuali o software online) o paga prestazioni di servizi (per es. spese per corsi o test online, ecc.), tali acquisti o prestazioni di servizi dovranno essere autorizzati anticipatamente dall'organo esecutivo competente e se necessario convalidati dall'organizzatore PML. Anche in questo caso il rimborso di dette spese al partecipante è effettuato unicamente se è stata registrata in COLSTA, e trasmessa alla cassa di disoccupazione dal servizio cantonale responsabile, una decisione di partecipazione positiva per il provvedimento seguito. Il partecipante potrà successivamente richiedere il rimborso alla propria cassa di disoccupazione fornendo i giustificativi necessari.

I partecipanti non riceveranno alcun rimborso per l'acquisto di computer, stampanti o altro materiale informatico utile per poter seguire dei provvedimenti online. Infatti, prima di concedere provvedimenti sotto tale forma, il servizio responsabile deve assicurarsi che i partecipanti dispongano dell'infrastruttura informatica necessaria per poter seguire il provvedimento.

Importante: per tutti i provvedimenti seguiti online l'organizzatore deve aggiungere sull'attestazione PML una nota che indica "Giorni di provvedimento online".

5. Decisioni cantonali basate sulla situazione sanitaria locale

In base alla situazione sanitaria locale e alle decisioni cantonali, i servizi cantonali responsabili dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione hanno la possibilità di adottare misure più severe per far fronte alla diffusione della pandemia. Se il dipartimento responsabile del servizio pubblico di collocamento decide di chiudere dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, l'autorità cantonale competente ne informa preventivamente la SECO indicandone i motivi.

6. Responsabilità dei titolari

Durante il periodo di applicazione dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, in caso di revisione, è prevista la responsabilità dei titolari solo per i danni risultanti da una violazione intenzionale o per negligenza grave delle disposizioni legali.

7. Modifica e adattamento delle disposizioni della presente direttiva

La presente direttiva potrà essere prontamente adattata e modificata in qualsiasi momento in funzione dell'evoluzione della pandemia e, in particolare, in base alla durata e al contenuto delle nuove disposizioni che saranno emanate dalle autorità federali nel quadro della lotta contro il coronavirus COVID-19.

Distinti saluti.

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli

Responsabile Mercato del lavoro e
Assicurazione contro la disoccupazione



Damien Yerly

Responsabile Mercato del lavoro e
reinserimento

La presente direttiva:

- è disponibile anche in tedesco e in francese
- è pubblicata su TCNet e a partire dal 1° marzo 2022 su www.lavoro.swiss